

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 6050

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MENZIETTI, CIANCIO, ANGELINI GIORDANO, CAN-  
NELONGA, STRUMENDO, DI PIETRO, CHELLA, RIDI,  
POLIDORI, PETROCELLI, LAVORATO, BARGONE**

*Presentata il 24 ottobre 1991*

Norme di rifinanziamento e modifica della legge 19 luglio 1988, n. 278, recante ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino.

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'applicazione della legge 19 luglio 1988, n. 278, comunemente definita del « fermo pesca », nel corso del triennio della sua operatività ha conseguito risultati di grande interesse per la tutela dell'ittiofauna nel periodo più critico del suo accrescimento. Si è avuto un consistente aumento delle catture e la ricomparsa di specie ittiche che non si vedevano da decenni. È indubbia, quindi, la opportunità di riproporre la predetta legge anche per il triennio 1992-1994.

Contemporaneamente l'esperienza concreta ha mostrato taluni limiti che con la presente proposta di legge si intendono rimuovere.

Si sottolinea la necessità di obbligare al fermo pesca anche attività di cattura

di molluschi bivalvi (vongole) prevedendo il relativo indennizzo.

Il fermo di questo tipo di pesca, aggiuntivo ai due mesi che già viene effettuato, si rende necessario a causa dell'eccessivo sfruttamento dei banchi e del loro danneggiamento dai fenomeni mucillaginosi.

Un'altra modifica della legge n. 278 del 1988, che l'esperienza suggerisce di affrontare è quella di regolamentare la ripresa dell'attività di pesca dopo il fermo in modo graduale e programmato, al fine di evitare un prelievo eccessivo che diminuisce gli effetti positivi dello stesso fermo e con danno per il reddito dei produttori a causa della caduta dei prezzi per il determinarsi di un eccesso di offerta sui mercati.

Nella presente proposta viene anche elevato l'indennizzo per i pescatori dipendenti che passa da lire 25.000 a lire 50.000 giornaliero per un evidente motivo d'equità.

Un'altra questione emersa nel corso dell'applicazione della legge n. 278 del 1988, è quella dei problemi che nascono per diverse categorie collegate alla pesca nel periodo di fermo. In particolare si fa presente che le piccole attività di ambulante di vendita al minuto di prodotti ittici allo stato fresco sono co-

stretti a cessare il proprio lavoro per 45 giorni senza avere alcun tipo di indennizzo, né la possibilità di attività alternative, stante il breve periodo di fermo. Analoga situazione può determinarsi per gestori di servizio specializzati della ristorazione. La presente proposta dà una soluzione a questi problemi delegando alle regioni il compito di individuare le forme di indennizzo da erogare ai vari soggetti e assumendo a carico dello Stato il 50 per cento delle somme erogate.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1988, n. 278, è sostituito dal seguente:

« 2. Per il fermo temporaneo delle navi indicate nel comma 1, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere per gli anni 1992-1994, alle imprese di pesca un premio il cui ammontare è quello fissato dal regolamento CEE n. 4028 del Consiglio del 18 dicembre 1986, come modificato dal regolamento CEE n. 3944/90 del Consiglio del 20 dicembre 1990, per le navi con i requisiti previsti nel regolamento stesso, commisurandone l'importo in lire italiane al cambio ECU/lire nella misura determinata annualmente dalla Comunità economica europea ».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 278 del 1988, è inserito il seguente:

« 2-bis. Il Ministro della marina mercantile, con il decreto di cui all'articolo 4 della presente legge, stabilisce il fermo temporaneo anche per pesche specializzate (molluschi bivalvi, crostacei, ecc.) in relazione allo stato del patrimonio biologico, fissando il relativo indennizzo, sentito il comitato di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 ».

3. Il comma 3 dell'articolo 1 della citata legge n. 278 del 1988, è sostituito dal seguente:

« 3. Per le navi che non rientrano tra quelle previste dal regolamento CEE n. 4028/86, come modificato dal regolamento CEE n. 3944/90, l'ammontare del contributo è stabilito con decreto del Ministro della marina mercantile con i se-

guenti limiti massimi, relativi a navi inferiori a 12 metri:

a) aventi meno di dieci anni: 240.000 lire giornaliera;

b) aventi più di dieci anni: 220.000 lire giornaliera ».

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 citato, è inserito il seguente:

« 3-bis. I possessori di licenze multiple di attività di pesca, qualora abbiano anche quella a strascico, sono obbligati al fermo e percepiscono l'indennizzo relativo alla classe di appartenenza secondo le norme stabilite dalla presente legge ».

#### ART. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 19 luglio 1988, n. 278, è sostituito dal seguente:

« 1. Durante il periodo di fermo temporaneo ai pescatori componenti l'equipaggio delle navi spetta una indennità giornaliera nella misura di lire 50.000 al netto dei contributi previdenziali e assistenziali ».

2. All'articolo 3 della legge 19 luglio 1988, n. 278, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

« 4-bis. Le regioni possono, con proprie norme, stabilire forme di indennizzo agli esercenti attività commerciali e della ristorazione di prodotti ittici allo stato fresco che siano costretti ad interrompere la propria attività a seguito dell'applicazione della presente legge.

4-ter. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, provvede al rimborso del 50 per cento delle spese sostenute dalle singole regioni ».

#### ART. 3.

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1988, n. 278, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« d-bis) i modi e i criteri di ripresa dell'attività di pesca, dopo l'effettuazione

del fermo, per garantire che avvenga in modo graduale e programmato ».

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.